PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/04677
Del :	08/06/2012
Esecutivo da:	08/06/2012
Proponenti :	Direzione Avvocatura

OGGETTO:

CAUSA GHIANDELLI ROSSELLA Pagamento spese legali sentenza Tribunale di Firenze n. 2916/2011

IL DIRETTORE

Premesso che:
- ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs 267/2000 è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2011/G/588 del 29/12/2011 immediatamente eseguibile, sono state assegnate ai Responsabili dei servizi, per il periodo dell'esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 2011

Preso atto che, con ricorso in appello depositato il 15.9.2009, la Sig.ra GHIANDELLI ROSSELLA proponeva appello, avanti il Tribunale di Firenze, avverso l'ordinanza del 18.6.2008 del Giudice di Pace di Firenze nella causa n. 410/08 R.G. con la quale veniva confermato il verbale n. 128391/T/2007 con cui era stato contestata la violazione di cui all'art.7 C.d.s.;

Vista la sentenza n. 2916/2011 con cui il Tribunale di Firenze *"1)in riforma dell'ordinanza del 18.6.2008 del Giudice di Pace di Firenze nella causa 410/08 R.G., accoglie l'appello spiegato dall'appellante Rossella Ghiandelli e per l'effetto dichiara l'annullamento del verbale n. 128391/T/2007 del 6.12.07…. - condanna il Comune di Firenze a rifondere alla sig.ra Rossella Ghiandelli le spese del presente giudizio che si liquidano in € 250,00 per diritti ed € 8,00 per spese oltre iva e cap e spese generali per il grado di appello e dichiara anticipatario l'avv. Guido Cosulich."*

Vista la nota in data 5.9.2011 con cui l'Avv. Guido Cosulich, legale di controparte, richiede il pagamento della somma di € 1.091,89, comprensiva di quando indicato nel suddetto dispositivo, oltre € 400,00 per onorari, spese successive, spese generali, iva e cap;

Preso atto che la suddetta somma risulta dovuta per € 1.051,39, per differenze sulle voci di spesa successive alla sentenza, tenuto conto che gli onorari di € 400,00 richiesti dall'Avvocato medesimo, e non indicati nel dispositivo della suddetta sentenza per mero refuso, risultano comunque già indicati in motivazione;

Considerato che tale spesa per sua natura non è soggetta alle limitazioni dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00 che dispone la frazionabilità della spesa in dodicesimi.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visti gli art. 107, 151 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/8/00;
Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DG 2011/G/423 del 24/10/2011;
Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento, quale allegato generico, è conforme al cartaceo conservato presso questo ufficio.

DETERMINA

1) Di finanziare sul capitolo 23310 la somma di € 1.051,39 da corrispondere alla Sig.ra GHIANDELLI ROSSELLI, e per essa direttamente in favore dell'Avv. Guido Cosulich distrattario, a titolo di pagamento spese di giudizio, liquidate con sentenza del Tribunale di Firenze n. 2916/2011.

2) Di comunicare la presente determinazione alla Direzione Polizia in quanto competente sulla materia oggetto del contenzioso.

Firenze, lì 08/06/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Antonella Pisapia

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 08/06/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE